

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N. i 395, 396, 397.

31 luglio, 15 agosto, 31 agosto.

DALLE DIOCESI ITALIANE

AMALFI.-

Il Segr.to diocesano ha svolto passi presso le locali Autorità, perchè fosse dato il dovuto seguito alla circolare ministeriale sulla disciplina dei centri di soggiorno estivo, insidiati dalle invereconde esibizioni dei "turisti" nostrani e stranieri. - Lo stesso Segr.to ha messo in programma ed ha partecipato alle Parrocchie dell'Archidiocesi numerosi incontri con dirigenti e responsabili e molteplici altre iniziative ordinate a ridestare la coscienza della necessità della difesa del costume.

ANCONA.-

Il Direttore del Segr.to ha pubblicato su VOCE ADRIATICA un articolo per richiamare a una maggiore responsabilità il giornalista Mauro Senesi, che indulgeva sul suicidio in un pezzo apparso sul RESTO DEL CARLINO del 10/7. Ha notificato che la circolare ministeriale sulla disciplina dei centri di soggiorno estivo ha avuto larga diffusione ed ha determinato localmente un seguito positivo. Il Segretariato ha curato l'affissione di un opportuno manifesto murale relativo all'abbigliamento.

CASALE MONFERRATO.-

Il Segr.to dioc.no ha interessato le superiori Autorità al problema della prostituzione clandestina, a Casale particolarmente grave perchè ospita vasti quartieri militari. - Ha denunciato pubblicazioni ritenute incriminabili.

CHIAVARI.-

E' stato nominato Direttore del Segr.to dioc.no il sig. Carlo Sgotto - Viale F.Tappani, 2 A/10 - Chiavari (Genova). Egli succede al sig. Felice Rossi recentemente mancato ai vivi e che raccomandiamo alla preghiera degli Amici. - Il sig. Sgotto si è subito messo al lavoro, stabilendo utili contatti con le locali Autorità di P.S., contatti che hanno raggiunto subito apprezzabili risultati positivi ed organizzando uno speciale servizio di controllo sugli spettacoli cinematografici.

IGLESIAS.-

(Vedere la rubrica SEGNALAZIONI) Il Segr.to Centr. ha dato in proposito le informazioni del caso ed ha suggerito di valersi del testo della circolare che il Sindacato Giornalai di Roma ha indirizzato ai giornalisti (Rel.393-394 pag.6), per riprendere la conversazione con il gestore, che asserisce di non potersi esimere dall'accettare e mettere in mostra certe pubblicazioni.

LORETO.-

Il Direttore del Segr.to ha informato della consolante situazione locale per quanto concerne la vendita delle pubblicazioni. Lo stesso, dando seguito alla circ. 252 sulla disciplina dei centri di soggiorno estivo, ha ottenuto dal Sindaco della città una severa ordinanza relativa all'abbigliamento, tenuto conto, in particolare, del carattere sacro del luogo. Così si è opportunamente ovviato al grave inconveniente che turisti affluiti dalle vicine spiagge circolassero per Loreto e, magari, nei pressi del Santuario in tenute sconvenienti.

MILANO.-

Il Segr.to dioc.no ha dato un notevole impulso alla organizzazione periferica, cosa che raccomandiamo a tutti gli Amici, ma specialmente ai Direttori di Segretariato delle Diocesi più vaste. Tale organizzazione rappresenta la "condizione sine qua non" dell'efficacia del comune apostolato. - Chiedendone i nominativi al Segr.to Centr. il Presidente della Giunta Diocesana ha preso l'iniziativa di invitare all'incontro di studio

sui "Problemi religioso-morali del tempo di villeggiatura", che avrà luogo alla Mendola (11-15 settembre) gli Incaricati Diocesani particolarmente sensibili all'argomento.

MONTECASSINO.-

E' stato nominato Direttore del Segr.to dioc.no il dott. Mario Alberigo - Via Petrarca - Cassino (Frosinone).

PARMA.-

Da una schematica relazione del Segr.to dioc.no si apprende che lo stesso ha svolto in questi ultimi tempi un'intensa attività, ordinata soprattutto a dare ai propri membri e collaboratori una chiara visione dei problemi morali e delle armi utilizzabili nella battaglia contro le varie forme di immoralità, nonchè a destare nella pubblica opinione la coscienza del dovere di difendere i più alti valori. Una vera e propria "campagna" è stata svolta, per raggiungere questi scopi, nella diocesi, campagna che è stata aperta con una "Giornata per la Moralità", tenutasi in tutte le parrocchie, secondo un programma preordinato e con l'aiuto di sussidi opportunamente preparati. Degna di particolare menzione - e la segnaliamo alle altre Diocesi - la "promessa" suggerita ai cattolici parmensi. Il testo di essa dice: "Nella consapevolezza della preoccupante situazione creata alle tradizionali virtù cristiane del nostro popolo dal dilagare dell'empietà e della immoralità - prometto:- di formarmi una retta coscienza su tutto ciò che può nuocere moralmente;- di impegnarmi a combattere, senza rispetti umani, qualsiasi malasana manifestazione in ogni settore ed in particolare non accreditando la stampa perversa e disertando gli spettacoli scandalistici;- di collaborare alle azioni dirette ai predetti scopi ed a sollevare l'opinione pubblica contro ogni immoralità". - Si sta portando a termine la costituzione di un "Comitato Cittadino per la difesa della Moralità". Esso affiancherà autorevolmente l'azione del Segr.to Dioc.no.

RIMINI.-

Il Segr.to dioc.no ha dato relazione, con interessanti osservazioni, del controllo localmente effettuato sulle pellicole "censurate". In merito al giudizio dato dal pubblico - del più svariato indirizzo ideologico - del "cineforum riminese" sul quesito "se il limite di 16 anni sia sufficiente a salvaguardare i minori da visioni pericolose" (SI 4,7%, NON SEMPRE 44,6%, NO 45,3 %, ASTENUTI 5,4 %), il Segr.to Centr. ha dichiarato essere pure d'avviso che sia opportuno elevare il limite di età, per l'esclusione dei minori da certe pellicole, da 16 a 18 anni; però ritiene che tale modifica risulterà praticamente utile se nel contempo si prevederà un secondo limite d'età per l'esclusione (14 o 15 anni). E' una illusione sperare che le Commissioni di revisione, elevando, sic et simpliciter, il limite di età da 16 a 18 anni, conserverebbero per la esclusione dei diciottenni gli stessi criteri oggi adottati per escludere i sedicenni; è legittimo il dubbio che adotterebbero criteri meno rigorosi, con conseguenze allora evidentemente negative.

SIENA.-

Il Direttore ha dato assicurazione in merito ai controlli svolti personalmente sugli spettacoli cinematografici.

TRENTO-ROVERETO.-

Il Comitato Cittadino di Rovereto informa che in seguito a propria denuncia il locale Commissario di P.S. ha effettuato il sequestro, confermato dal Pretore, di un cartello pubblicitario del film VACANZE IN ARGENTINA, nel quale si vede una giovane donna in ridottissimo bikini abbracciare un uomo. In merito a risultati di interventi contro altri manifesti ed altre manifestazioni di immoralità svolti precedentemente, ma con esito negativo per scarsa sensibilità, di responsabili, il Segr.to Centr. ha dato i suggerimenti del caso.

TREVISO.-

La consueta, lodevole attività di controllo sopra gli spettacoli cinematografici e le pubblicazioni, con utilissimi interventi presso le Autorità di P.S. e segnalazioni

anche alle diocesi confinanti od occasionalmente visitate sopra disordini constatati. In merito, a balli tenuti in locali privati e, come tali, ritenuti non passibili di essere impediti, il Segr.to Centr. ha precisato che se nelle "riunioni" il ballo è soltanto uno dei "trattenimenti" e vi si svolgono di fatto azioni turpi, la cosa è diversa: l'intervento dei CC sarà possibile, anzi doveroso. Occorre, quindi, documentarsi in materia.- In merito alla segnalazione di una sentenza, cui accennerebbe la rivista TEMPO n° 32 e l'azione suggerita dalla Circolare n° 117, il Segr.to Centr. ha precisato che, se l'autorità amministrativa non ha diritto di legiferare circa le fogge di costume da bagno, elencando quelle da escludere, ha però la possibilità di vietare genericamente l'uso del costume da bagno o simile in determinate zone, senza specificare "quale" costume sia vietato. Ciò chiarito, ne discende che l'azione suggerita nella Circ. n° 117 è sempre possibile e non è da accantonare. Se quanto è contenuto, per esempio, nel Regolamento di Polizia Urbana di Roma all'art. 22 viene introdotto nei Regolamenti di P.U. dei vari Comuni interessati al problema, ne potrà derivare la limitazione dell'uso del costume a determinate zone (ove tale abbigliamento ha una giustificazione) e la possibilità di perseguire qualsiasi costume da bagno usato fuori di quelle. L'azione suggerita nella Circ. 117 fu studiata proprio per evitare un intervento della Magistratura perchè giudicasse circa la liceità penale o meno di certe fogge.

TRIESTE.-

La Consulta Diocesana dell'A.C.I. ha sottoscritto una vibrante mozione circa il problema della pubblica moralità sulle spiagge balneari ed il comportamento dei turisti stranieri ospiti della città.

VERCELLI.-

Il Segr.to dioc. no ha presentato opportunissime segnalazioni (vedere Rubrica SEGNALAZIONI) di pubblicazioni offensive alla morale ed ha collaborato con l'Autorità di P. S. per la repressione della prostituzione clandestina.

NOTIZIE DALL'ESTERO

CONGRESSO INTERNAZIONALE PER LA MORALITA' PUBBLICA.-

Si sono conclusi a Londra i lavori del III Congresso dell'"Unione Internazionale per la Moralità Pubblica" che vertevano sul tema dell'influenza degli spettacoli sui costumi. La Presidente dell'Unione, On. Pia Colini Lombardi, riassumendo le conclusioni del congresso, ha prospettato l'immediato piano d'azione dell'Unione Internazionale nel campo degli spettacoli, ovverosia un impulso all'azione formativa ed educativa del pubblico ed in particolare dei giovani, un richiamo alle responsabilità della famiglia e della scuola, un'applicazione giudiziosa, ma ferma nelle misure di protezione.

MONTECARLO.-

"Cooperazione", settimanale della Svizzera Italiana, dà la notizia che il libanese Joseph Saphi ha realizzato al baccarà e alla roulette di Montecarlo un guadagno di 4.250.000 franchi svizzeri (più di 600 milioni di lire). La grossa mancia di 85.000 franchi largita al personale non ha certamente bastato a rendere lecita moralmente la scandalosa vincita.

SPAGNA.-

In un riuscitissimo convegno a San Sebastiano educatori e studiosi di problemi cinematografici hanno partecipato alle "Jornadas sobre el cine para menores", discutendo sul problema mondiale che in Spagna e più ancora in Gran Bretagna viene sentito ed affrontato con impegno. Il rappresentante dell'Italia ha dovuto, suo malgrado, riconoscere che il secondo Paese del mondo nell'industria cinematografica ha finora colpevolmente trascurato la produzione e la diffusione di film per ragazzi e che anche la stessa legge attuale è insufficiente.

NOTIZIE DAI VARI SETTORI

ATTI DI LIBIDINE VIOLENTA.-

Concessione di attenuanti: La Corte di Appello di Trieste con sentenza 15/3/1960 ha giudicato che "ai fini della concessione delle attenuanti generiche in relazione al delitto di atti di libidine violenti può tenersi conto della eccitazione erotica, determinata in un giovane ventenne dalla vista di due persone che si congiungevano carnalmente in luogo pubblico, nonché della difficoltà di soddisfare imperiose esigenze fisiologiche in conseguenza della abolizione delle case di tolleranza". La sentenza è stata vivamente discussa e deplorata, soprattutto per le considerazioni svolte in merito alla legge Merlin e specialmente nel punto in cui se ne auspica l'abrogazione. La massima su riportata è seguita ne LA GIUSTIZIA PENALE del luglio-agosto 1961 da una esauriente nota critica dal titolo significativo "La legge Merlin è fuori causa", della quale "nota" riportiamo alcuni passi, che riteniamo più interessanti. "Al di là di ogni extravagante considerazione sulla legge di cui trattasi, la sentenza ha posto la concessione delle attenuanti generiche in relazione, tra l'altro, alla difficoltà di soddisfare imperiose esigenze fisiologiche, in conseguenza della abolizione delle case di tolleranza.

Si pone, quindi, il quesito se la situazione determinata dalla abolizione delle case di tolleranza, con la presunta maggiore difficoltà di trovare il modo di soddisfare i propri sensi, possa costituire un elemento per la concessione delle attenuanti generiche, in relazione agli atti di libidine violenti commessi nei confronti di una donna di facili costumi, che in luogo pubblico conceda ad altri i suoi favori..... i termini della questione non cambiano, se ad "una di quelle" si sostituisca, nella fattispecie considerata, una donna non propriamente perduta; e non cambiano nemmeno se il fatto sia collegato ad altra occasione che non sia quella della scoperta dell'altrui intimo colloquio in luogo pubblico, come non cambiano neppure se la situazione conseguita alla legge Merlin venga posta in riferimento ad un qualsiasi altro delitto contro la libertà sessuale.

Pertanto la decisione di Trieste, ove si ritenesse di dividerla, schiuderebbe il campo a nuove applicazioni ed offrirebbe prospettive non chiaramente definibili, ma non per questo meno suscettive di dar luogo ad una certa perplessità..... Se la legge Merlin - che si lamenta - ha determinato una situazione ambientale di disagio, è evidente che un disagio siffatto è comunque a chiunque si trovi ad essere soggetto ad un determinato stimolo fisiologico; per cui il fatto, dovendo essere in astratto considerato nel quadro dell'ordinamento vigente, non può ritenersi caratterizzato, in concreto, dalla situazione ambientale di cui trattasi.

In altri termini, la legge Merlin opera nei confronti del soldato di Opicina, come nei confronti di chiunque si trovi nelle sue condizioni di sesso e di età. Di modo che, se le conseguenze derivate dall'applicazione di detta legge potessero considerarsi rilevanti riguardo al fatto commesso dal soldato del sobborgo triestino, dovrebbero ritenersi influenti anche rispetto a chiunque, sotto la spinta del medesimo ed irrefrenabile stimolo, commettesse lo stesso fatto, pure se in occasione diversa.

Ma è evidente che una generalizzazione siffatta è in contrasto logico ed irriducibile con la nozione di circostanza, intesa nel senso tecnico sopra chiarito, come particolarità oggettiva della condotta o come elemento caratterizzante della personalità del soggetto; e pertanto, deve concludersi che non può la situazione ambientale determinata dall'abolizione delle case di tolleranza essere assunta come elemento per la concessione delle attenuanti generiche.

Nè si dica che, nella specie, gli effetti della legge Merlin assumono un significato particolare, in relazione allo stato psicologico determinato nell'agente dalla vista dell'altrui colloquio intimo, perchè da ciò potrebbe desumersi che l'unico elemento veramente caratterizzante, come circostanza, sarebbe costituito - se mai - dallo stato psicologico anzidetto.

Difatti, qualora tale stato si ritenesse influente ai fini della concessione delle

attenuanti generiche (ma qui non interessa dare una soluzione a tale quesito), dovrebbe convenirsi che esso non presenta alcun nesso particolare con la situazione derivata dalla legge Merlin, potendo una accidentalità del genere indubbiamente ricorrere anche in regime di prostituzione regolamentata. In ogni modo, trattandosi di uno stato psicologico transitorio, acquisterebbe comunque valore il rilievo che neppure in regime di prostituzione autorizzata la sostanza delle cose sarebbe stata diversa, data l'evidente impossibilità di trovare una di quelle "case" sempre a portata di mano, magari dietro ad un cespuglio.

Neppure sotto quest'ultimo aspetto, quindi, potrebbe trarsi motivo, per la concessione delle attenuanti generiche, dalle conseguenze derivate dalla legge a sproposito criticata. Dunque, la legge Merlin è fuori causa".

ATTI OSCENI.-

Fatto che ne riveste gli estremi: La III Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 24/11/1960 ha dettato la seguente norma: "Nel caso in cui la esposizione di nudità invereconde rivesta il carattere di oscenità, debbono nel fatto ravvisarsi gli estremi del delitto previsto dall'art. 527 c.p. e resta per ciò stesso esclusa la meno grave ipotesi di reato prevista dall'art. 726 c.p., la quale non può concorrere con la figura delittuosa in relazione ad un medesimo fatto".

Luogo aperto al pubblico - Accertamento caso per caso: La stessa Sezione, con sentenza 19/12/1960 ha dettato: "Per luogo esposto al pubblico si intende quel luogo che, pur non consentendo l'accesso indiscriminato e diretto da parte di terzi, risulti tuttavia, di fatto, visibile da questi, in relazione allo specifico atteggiamento dell'agente. Pertanto ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 527 c.p. deve accertarsi di volta in volta se ciò che in tali luoghi si compia possa, o meno, essere percepito da un numero indeterminato di persone".

CINEMATOGRAFO.-

LAURA NUDA, film moralmente negativo e spregiudicato, era stato calorosamente difeso da L'UNITA' (11/8).

"Il medico ed il sociologo s'interessano dello schermo" è il titolo di un interessante articolo pubblicato dal CORRIERE DELLA SERA a firma Antonio Ciampi, nel quale, tra l'altro, dopo aver riportato le percentuali rese note dal C.C.C. dei film "per tutti", si domanda: "Qual è la reazione del pubblico? Purtroppo, per ammontare degli incassi, sono ai primi posti taluni dei film (stranieri e italiani) più pornografici o quelli in cui l'alternarsi di situazioni piccanti e grossolane, con scene esibizionistiche e la presentazione di ambienti equivoci, costituiscono i motivi di maggiore suggestione". E conclude: "Il Convegno di Torino ha messo l'accento su alcuni di questi punti e anche su altri più delicati, dei quali si parlerà successivamente a Venezia, sotto altri aspetti, non escluso quello di chiarire, speriamo una volta per sempre, che la innegabile libertà dell'arte non può confondersi con la libertà assoluta di coltivare gli impulsi e le ubriacature delle masse.

Come è stato osservato da René Clair - un autore cinematografico assunto agli onori dell'Accademia di Francia, che non si può certamente allineare tra i censori e i moralisti - il pudore in questo momento sta per diventare sullo schermo la più singolare delle audacie".

Miliardi a josa: Le statistiche della SIAE hanno reso noto che nel 1960 gli italiani hanno speso per il divertimento la non disprezzabile cifra di 646 miliardi. Il cinema, nonostante la concorrenza della TV e della motorizzazione, costituisce la voce principale del bilancio. La spesa per gli spettacoli è aumentata ... più del reddito.

COMMERCIO DI SCRITTI O DISEGNI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA.-

Consuetudine gogliardica: La III Sezione della Corte di Cassazione, in data 20/12/1960 ha sentenziato che "la consuetudine gogliardica di abbandonarsi, in determinate circostanze, a manifestazioni licenziose, non esclude la punibilità di coloro, che per

gono in essere atti o pubblicazioni obiettivamente idonei ad offendere il sentimento della pubblica decenza tutelato penalmente dall'art.725 c.p."

Turbamento della sensibilità: La stessa Sezione in data 17/12/1960 ha sentenziato che "non può essere considerata "indecente" per gli effetti stabiliti dall'art.725 c.p. una raffigurazione che turbi la particolare sensibilità delle persone di più rigorosi principi morali, ma non risulti idonea a turbare la sensibilità della media dei consociati".

DELITTI CONTRO LA MORALE PUBBLICA.-

Irrevocabilità della querela applicabile anche al tentativo dei reati: "La norma dell'art.542 capov. C.P. nel sancire la irrevocabilità della querela proposta per i reati contemplati nel Capo I Titolo IX (delitti contro la libertà sessuale) e per il reato di cui all'art.530 c.p. (corruzione di minorenni) si riferisce anche al tentativo degli stessi reati". (Sentenza 15/12/1960 della III Sezione Corte di Cassazione).

GIUOCO D'AZZARDO.-

Abilità del giocatore: La III Sezione della Suprema Corte con sentenza 13/3/1961 ha dettato la seguente norma: "Avendo ogni giuoco la sua alea, nessuna questione è possibile allorchè la vincita o la perdita sia interamente aleatoria: la questione sorge, invece, nel caso in cui concorra con l'alea l'abilità del giocatore. Quando questa concorre alla vincita in maniera esigua, il giuoco deve ritenersi di azzardo, mentre non può ritenersi tale allorchè nella vincita la capacità del giocatore concorra in misura eguale o quasi eguale alla fortuna. Da ciò consegue che è giuoco di azzardo quello delle "tre carte" o delle "tre tavolette", nel quale il giocatore, per vincere, deve ritrovare ed indicare tra le carte o tavolette - con molta sveltezza mitate più volte di posto dal tenitore del giuoco - quella precedentemente scelta, su cui ha puntato. L'abilità del giocatore ha un ruolo minimo, essendo la vincita, in gran parte, affidata alla sorte".

Autorizzazione amministrativa: La stessa Sezione in data 26/1/1961 ha pure sentenziato che "L'esercizio del giuoco d'azzardo autorizzato dalla autorità pubblica non è sufficiente a stabilire la buona fede dell'agente per errore sul fatto previsto come reato dall'art. 718 C.p., in quanto il cittadino deve sapere che nessun atto amministrativo può infirmare un divieto penalmente sanzionato. Pertanto l'opinione di agire legittimamente in virtù della licenza amministrativa risolvendosi in una ignoranza della legge penale non esclude la responsabilità".

Lieve entità delle poste: Sempre la III Sezione nella stessa data ha dettato: "La lieve entità della posta non esclude, in tema di esercizio di giuoco d'azzardo, né il fine di lucro né la illiceità del fatto in quanto la legge prevede come circostanza aggravante e non come elemento costitutivo del reato in esame l'ammontare notevole della posta".

LETTERATURA.-

IL TEMPO del 26/7, a proposito del processo a Lady Chatterley, pubblica una interessante stroncatura dell'ingiustamente celebre romanzo, per il quale sono andati in visibilio tutti i nostrani "patiti" della pornografia. Scrive C.M. Franzero da Londra: "L'Amante di Lady Chatterley non è un'opera d'arte. Non è neanche scritto bene. Si sente che le descrizioni erotiche, i termini volgari e osceni furono usati deliberatamente, per dare un sapore pornografico al libro".

MALAVITA.-

"Dolce Vita?" Il Questore di Roma ha disposto la chiusura per 10 giorni del night club "Royal" per protazione abusiva di orario.- Il Giudice istruttore del Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio per sfruttamento quattro donne, le quali organizzavano anche scritturazioni di "segretarie" per turisti facoltosi.

PROSTITUZIONE.-

Circostanze aggravanti speciali: La III Sezione della Corte di Cassazione nella sen-

tenza 10/2/1961 fissa la seguente norma: "Le varie circostanze aggravanti previste dall'art. 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione, possono concorrere ed essere cumulate tra loro, con la sola eccezione delle circostanze indicate nei numeri 3 e 4, che hanno carattere alternativo.

Anche nei confronti delle circostanze concorrenti tra loro opera, tuttavia, il limite all'aumento delle pene stabilite dagli articoli 63 e 66 c.p."

Circostanze aggravanti specifiche: E con sentenza 24/11/60 detta: "Poichè l'art. 4 della legge 20 febbraio 1958 n.75 stabilisce non una autonoma misura di pena, ma un aumento riferibile alla pena base comminata per il reato semplice, anche le circostanze aggravanti previste dalla stessa norma sono soggette al giudizio di comparazione con le attenuanti, disciplinato come obbligatorio dall'art. 69 c.p."

Favoreggiamento: Abitazione fornita alla prostituta: La stessa III Sezione nella sentenza 19/12/1960 ha il seguente dettato: "Qualunque attività diretta ad agevolare il meretricio, inteso questo come abituale offerta di prestazioni carnali ad un numero indeterminato di persone, costituisce favoreggiamento della prostituzione punibile ai sensi dell'art.3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75. Si ravvisano, quindi, gli estremi del predetto reato nel caso in cui taluno abbia ceduto una casa di abitazione ad una prostituta, autorizzando questa a portare nel locale i propri clienti ed irrilevante è l'eventuale mancanza di un fine di lucro da parte del cedente, essendo l'anzidetto fine estraneo alla fattispecie criminosa di cui trattasi".

Sfruttamento - Misura di sicurezza: La stessa Sezione, in data 24/11/1960 ha sentenziato che "alla condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione, previsto dall'art. 3 n°9 della Legge 20 febbraio 1958 n.75, deve essere aggiunta la misura di sicurezza obbligatoria stabilita dall'art.538 c.p., il quale non essendo stato abrogato né sostituito dalla legge stessa, deve considerarsi tuttora in vigore".

Reati di lenocinio - Applicabilità dell'art. 538: La III Sezione della stessa Suprema Corte, con sentenza 28/11/1960, ha dettato la seguente norma: "L'art. 538 c.p. deve ritenersi tuttora in vigore, non essendo stato abrogato né sostituito dalla legge 20 febbraio 1958 n.75, ed essendo pienamente compatibile con la disciplina da questo stabilita, a una diversa conclusione non può d'altro conto indurre il rilievo che lo stesso art. 538 si richiama agli artt. 531,532;533,534,535 e 536 c.p., poichè, se tali articoli più non esistono nella loro collocazione tra gli altri che costituiscono il codice penale, esistono pur sempre, anche se con diversa formulazione, le disposizioni che ne costituivano oggetto.

Per conseguenza, alla condanna per i reati già previsti dagli artt. 532,533,534, 535, 536 c.p. ed ora contemplati dalla nuova legge deve essere aggiunta la misura di sicurezza obbligatoria stabilita dal citato art. 536; mentre per le ipotesi delittuose anteriormente punite dall'art. 531 c.p. la misura di sicurezza ha carattere facoltativo".

PUBBLICAZIONI OSCENE.-

Consegna contemporanea a più persone: Con sentenza 17/12/1960 la III Sezione della Corte di Cassazione ha fissato la massima: "La distribuzione di scritti, disegni, immagini od altri oggetti, necessaria per la sussistenza del delitto di cui all'art.528 c.p., pur implicando una pluralità di oggetti ed una pluralità di destinatari, può realizzarsi in unico contesto, come nel caso in cui taluno consegna nello stesso momento diversi fotogrammi a più persone".

PUBBLICA SICUREZZA.-

Accertamento della legittimità del provvedimento di reimpatrio: Con sentenza 28/11/1960 la III Sezione c.s. ha dato la norma: "La dichiarazione di illegittimità dell'art. 157 del T.U. sulla pubblica sicurezza, emessa dalla Corte Costituzionale riguarda soltanto il primo comma della detta disposizione; per conseguenza, quando occorre stabilire se il condannato debba o meno espiare la pena inflittagli per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice della esecuzione deve individuare i motivi del provvedimento di reimpatrio ed accertare quindi se i medesimi siano tra quelli attualmente consentiti dalla legge".

Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia
Paolovi

Illegittimità costituzionale: "Sussiste l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. 18/6/1931 n°773 (che dà facoltà ai prefetti in caso di urgenza o per grave necessità pubblica di adottare provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica) nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico". (Dalla sentenza n°26 del 23-27/5/1961 della Corte Costituzionale).

Iscrizione nei registri di mestieri girovaghi dei custodi d'auto: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.121 T.U. leggi P.S. d.18/6/1932 N°773 in riferimento all'art.25 della Costituzione". (L'art.121, di cui sopra, contempla l'obbligo dell'iscrizione in appositi registri per l'esercizio di alcuni mestieri).Dalla sentenza n°27 del 23-27/5/1961 della Corte Costituzionale.

Obbligo degli albergatori di registrare i clienti: In data 3/5/1960 la III Sezione della Corte di Cassazione ha sentenziato: "L'obbligo di registrazione stabilito per gli albergatori dall'art.102 terzo comma del T.U. sulla pubblica sicurezza deve essere adempiuto immediatamente, cioè subito dopo l'arrivo del cliente nell'albergo, e non soltanto entro la giornata secondo quanto la stessa disposizione ammette rispetto al distinto obbligo di comunicare all'autorità di p.s. l'arrivo, la partenza e la destinazione dei clienti".

Predicazione confessionale in occasione di vendita di libri religiosi:Con sentenza 19/11/60 la III Sezione della Corte di Cassazione ha dettato la norma: "Gli estremi del reato previsto dall'art.25 del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (norma ancora vigente, secondo i criteri adottati dalla Corte Costituzionale, per le riunioni religiose che si svolgono in luogo pubblico) possono ^{ben} essere ravvisati nel caso in cui taluno, traendo spunto dall'imbonimento relativo a libri di argomento religioso da lui posti in vendita, svolga una vera e propria predicazione a carattere confessionale, rivolta ad un numero illimitato di persone".

SPETTACOLO.-

Conclusioni del Convegno sui problemi morali dello Spettacolo e del Turismo organizzato dall'Unione Donne di Azione Cattolica: Le partecipanti al Convegno sui "Problemi morali dello Spettacolo e del turismo", avendo studiato le cause che possono rendere questi due mezzi, espressione della civiltà moderna, strumento di decadimento del costume per l'uso errato che può esser fatto, avendo constatato come solo una sana educazione del pubblico e la formazione di una sua coscienza critica nel campo dello spettacolo può svegliare la responsabilità individuale verso lo spettacolo stesso, e avendo rilevato che il fenomeno turistico è un problema di stile e un incontro con Dio nel creato e nel prossimo; chiedono alle Autorità, in nome particolarmente della gioventù e del pubblico meno provveduto e che dai mezzi della comunicazione del pensiero è maggiormente aggredito, di essere aiutati nell'opera educativa e formativa degli stessi, e in particolare:

1) al Centro Studi dell'Ente dello Spettacolo e a quanti studiosi ed educatori si occupano di questi problemi, di proporsi lo studio dell'insegnamento di questi nuovi linguaggi ai meno provveduti, giovani ed adulti, con materiale adatto, per suscitare la formazione della loro coscienza critica e della loro responsabilità,

2) all'ACEC, l'impegno da parte delle sale parrocchiali, di programmare almeno una volta la settimana spettacoli per ragazzi, e suscitare dove si può, nelle stesse sale cinematografiche, cine-clubs per ragazzi,

3) alle Autorità competenti una legislazione in materia cinematografica che porti il limite di 16 anni, attualmente vigente, a 18 anni e che ai minori di 12 anni siano vietati quegli spettacoli che non siano espressamente studiati per la loro età,

4) a tutti gli organismi di educazione degli adulti di formare attraverso corsi, incontri, convegni specializzati, la formazione di una coscienza critica, coerente, responsabile nel campo dello spettacolo e del turismo in modo particolare; una coscienza che abbia come fine il risveglio del fenomeno turistico come fatto culturale, valorizzando il volto dell'Italia cristiana, culla di civiltà.

"Marxismo, arte e censura" è un interessante articolo a firma Antonio Pongelli, pubblicato sul "Bollettino di Informazioni" del Vicariato di Roma e riportato anche sui numeri 30/7, 1 e 2/8 de IL QUOTIDIANO.

I medici per la moralità degli spettacoli: Al Convegno tenuto recentemente a Torino dal Centro Italiano di Sessuologia i congressisti hanno fatto voto: 1) che nella composizione delle commissioni di intervento preventivo trovino adeguata rappresentanza le categorie più qualificate, vale a dire: medici, psicologi, sociologi, esperti di problemi educativi; 2) che sia vietato ai minori di anni 12 di assistere a quegli spettacoli che non siano espressamente studiati per la loro età; 3) che il limite di 16 anni, attualmente vigente, venga portato a 18 anni, sia in considerazione che questo ultimo limite segna normalmente la fine del periodo evolutivo e della eteroeducazione, sia per necessità di coordinamento con il Codice Penale ed altre norme del nostro ordinamento giuridico; 4) che sia approfondito un sistema idoneo ad evitare contrasti tra il momento preventivo e quello repressivo; rivolgono vivo e fiducioso appello alla sensibilità e alla coscienza civica di tutti gli operatori responsabili del mondo dello spettacolo, perchè le ragioni dell'arte non si traducano in strumenti di sollecitazioni abnormi particolarmente in soggetti in età evolutiva, ed auspicano la più larga attuazione di spettacoli positivamente capaci di contribuire alla normalità biopsichica dell'età minorile, premessa indispensabile della equilibrata condotta morale e sociale dell'adulto".

Al Tribunale Penale di Roma è stata emessa (finalmente!) la sentenza per i fatti del "Rugantino" avvenuti quasi tre anni or sono. Sono stati condannati la ballerina turca Aychè Nanà ed altri sette partecipanti al trattenimento danzante, che ha raggiunto gli estremi dell'osceno. (Avranno finito ora di parlarne i giornali ed i periodici di Roma?)

STAMPA.

Giornali murali e manifestazioni murali: La III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 24/2/1960, ne ha fissato gli elementi differenziali: "Per stabilire se un foglio pubblicato mediante affissione costituisce un "giornale murale" o un "manifesto murale", e quindi se la sua affissione sia soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 10 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47, o sia invece consentita senza restrizioni (essendo divenuta inefficace per dichiarata illegittimità costituzionale la norma di cui all'art. 113 capov. del T.U. sulla pubblica sicurezza) deve accertarsi la sussistenza del duplice requisito formale richiesto dal citato art. 10 della legge del 1948, e deve inoltre esaminarsi la pubblicazione nel suo aspetto intrinseco, cioè nel contenuto: alla stregua di codesto criterio, il foglio può essere considerato come "giornale" solo quando, come i giornali che vengono distribuiti, contenga gli articoli rivolti ad impostare problemi ed a proporre la soluzione, a comunicare notizie, ad agitare idee, e sia quindi dotato di una propria funzionalità ai fini della formazione dell'opinione pubblica; mentre dovrà qualificarsi come "manifesto" il foglio che contenga un semplice avviso o una semplice comunicazione di fatti ed avvenimenti particolari, o note polemiche di carattere personale specificamente rivolte contro un determinato individuo".

Varie: LA FAMIGLIA ITALIANA del 15/7 dà notizia dell'arresto avvenuto a Milano di cinque trafficanti di stampe oscene, sorpresi mentre consegnavano e ricevevano la merce immonda. Numerose pubblicazioni sono state sequestrate.- L'AVANTI! del 6/8, in seguito al ricorso di un prete-spretato, la cui elezione a sindaco (socialista) è stata annullata a norma dell'art. 5, comma 3 del Concordato, spera che tale articolo venga dichiarato incostituzionale. Lo stesso dell'8/8 narra la storia di due ragazze "giramondo" che in Norvegia sarebbero state oggetto di ... attenzioni niente affatto corrette. (Il giornale non dice se il loro comportamento - e il loro abbigliamento - fosse tale da incoraggiare il gallismo norvegese).- L'UNITA' del 15/8 ospita la lettera di un tale che, a proposito della proposta di colpire con la stessa sanzione l'adulterio della donna e quello dell'uomo, obietta che per dare la libertà ai coniugi non c'è che un rimedio: il divorzio. (L'obbiettante dimentica che non si tratta di ... dare la libertà ai coniugi, ma di difendere la giustizia.) - Il caldo eccezionale di questa torrida estate e la spudorata esibizione (non ci mancava che la B.B.!) cui il caldo è stato facile pretesto, ha sguinzagliato su tutte le spiagge, le piscine e le pozzanghere un esercito di

foto-reporters di quotidiani e di periodici alla caccia dei bikini più sfrontati. Non esemplifichiamo, perchè l'elenco sarebbe troppo lungo e mortificante.

SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

A B C n° 30 del 23/7/1961 è stato segnalato alla Questura di Roma. L'AMORALISTA di Massimo Pieri - ediz. SUGAR - è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 17/7/1961.

BOY STILE n° 3 del luglio 1961 è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 19/7/1961.

NUOVO MERIDIANO n° 23 del 29/6/1961 è stato segnalato dal locale Segretariato al Questo re di Vercelli il 5/7/1961 (comunicazione ritardata).

LE ORE n° 427 del 18/7/1961 è stato sequestrato - limitatamente alla giurisdizione del Tribunale locale - dalla Procura di Pescara il 16/7/1961.

LE ORE n° 433 del 29/8/1961 è stato sequestrato - limitatamente alla giurisdizione del Tribunale locale - dalla Procura di Trento il 25/8/1961.

SPICK vol. 8° n° 92 - è stato sequestrato - limitatamente alla giurisdizione del Tribunale locale - dalla Procura di Treviso il 17/7/1961.

